

17/11/2022

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL MANDORLO APS"

Costituzione - Denominazione – Sede

Articolo 1

E' costituita con sede a Castelnuovo (LU) in via Vittorio Emanuele n.8 ,
l'Associazione di Promozione Sociale denominata "IL MANDORLO APS" ai
sensi del DPR117/2017 e successive modifiche nonché nel rispetto degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2

L'Associazione "IL MANDORLO APS", più avanti chiamata per brevità
Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro
familiari e di terzi, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione non
dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e
non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Finalità e attività

Articolo 3

L'Associazione (che non ha fini di lucro) è apartitica e apolitica e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di
terzi, organizzando e gestendo le seguenti attività di interesse generale di cui
all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

713 12

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere in Italia e all'estero la cultura cristiana. Essa si propone di promuovere la persona umana nella sua globalità e nella sua dignità; di favorire occasioni di socializzazione, di essere un punto di ritrovo e di incontro dove chi entra può trovare l'ascolto e l'accoglienza; di essere una presenza di bellezza e di speranza in mezzo alla comunità; di promuovere la solidarietà con particolare attenzione alle "periferie" sociali ed esistenziali; di favorire l'informazione, la promozione e l'arricchimento culturale dei soci e di terzi, di favorire per gli associati e per tutta la popolazione occasioni di approfondimento di temi di attualità, la divulgazione della buona stampa, la diffusione di ogni tipo di comunicazione ed informazione concernente il settore di interesse dell'Associazione, rendendo disponibili alla consultazione e al prestito presso la sede, per chiunque ne faccia richiesta, articoli, CD, libri.

Tali finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) attivare ogni formula di comunicazione consentita dai mezzi tecnologici odierni e futuri, effettuare pubblicazioni, anche a carattere periodico e/o digitale, di approfondimento, di divulgazione e di cultura, tese a diffondere ogni tipo di comunicazione ed informazione concernente il settore di interesse dell'Associazione;
- b) ~~promuovere~~ promuovere l'attività dell'Associazione nei limiti degli scopi da essa perseguiti;
- c) promuovere e/o organizzare e/o partecipare, in ambito nazionale e non, a manifestazioni religiose e culturali, conferenze, incontri, feste, letture e dibattiti onde promuovere gli scopi associativi;
- d) vendere al dettaglio libri nuovi ed usati, arredi sacri ed articoli religiosi.

L'Associazione potrà effettuare ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sopra descritti, attività che dovranno comunque essere conformi al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione stessa.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 5

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto

a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Associati

Articolo 6

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 7

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere, oltre all'indicazione del nome e cognome della data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti (telefono, eventuale posta elettronica), la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il

rigetto dell'ammissione dell'aspirante ,secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte .La deliberazione dell'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Articolo 8

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Diritti e doveri degli associati

Articolo 9

Tutti i soci hanno uguali diritti; i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di consultare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti;

-svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

-versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria libera e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma non prevalente, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 10.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono gravi

violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni; La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione, l'escluso può far ricorso all'Assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione che deciderà nella prima seduta utile

Organi sociali e cariche elettive

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Articolo 12

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico finanziario per cassa(nel caso di entrate inferiori a 220.000 euro ,vedi co.2,art 17 Cts).

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

-nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

07/11/2022

- approva il Bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Oltre alle competenze inderogabili sopra indicate, l'Assemblea :

- fissa l'importo e i termini della quota associativa annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.

Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in Prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica, spedita agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno

successivo alla prima.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto; ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati o 5 con un numero di associati superiore a 500. È previsto l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché i soci che partecipano con queste modalità siano identificabili.

Articolo 13

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o rendiconto, gli amministratori (componenti Consiglio Direttivo) non hanno diritto voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 14

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti liberamente dall'Assemblea. Esso dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca e dimissioni, e i suoi componenti sono rieleggibili per più mandati.

La maggioranza dei componenti del Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca, fatta eccezione per il primo Presidente che viene eletto dall'Assemblea costituente;
- elegge tra i propri componenti il vice Presidente e lo revoca, fatta eccezione per il primo vice Presidente che viene eletto dall'Assemblea costituente;
- elegge tra i propri componenti il Segretario e lo revoca, fatta eccezione per il primo Segretario che viene eletto dall'Assemblea costituente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea

- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e l'eventuale Bilancio sociale, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura eventuali rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente

Articolo 18

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i

membri da sostituire.

Il Presidente

Articolo 19

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; ha l'uso della firma sociale ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

E' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, oppure nominato dai membri del Direttivo eletti dall'Assemblea, all'interno del Consiglio Direttivo stesso. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di quello nuovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario

Articolo 20

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale, rendiconto e bilancio preventivo

Articolo 21

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, corredato da una relazione illustrativa, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Detti documenti devono essere depositati nella sede sociale 10 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 22

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
 - contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, da attività de-commercializzate, da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento;

- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

E' espressamente vietata durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in forma indiretta ,utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati,lavoratori e collaboratori,amministratori ed altri componenti degli organi associativi,anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste,ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 24

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma finale

Articolo 26

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.